



ANTONIO IOLI
NOTAIO

Allegato "B" al repertorio n. 27268/10344

STATUTO

Articolo 1

Denominazione - Soci

A seguito dell'accordo interconfederale del 18 luglio 2002 tra Confcommercio, con sede in Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA, codice fiscale 80041130586, ABI con sede in Piazza del Gesù, 49 - 00186 ROMA, codice fiscale 02088180589, ANIA con sede in Via della Frezza, 70 - 00186 ROMA, codice fiscale 02520010154, CONFETRA con sede in Via Panama, 62 - 00198 ROMA, codice fiscale 80181870587, MANAGERITALIA (già FENDAC giusto rogito notaio Filippo Zabban di Milano del 7 giugno 2003 repertorio n. 43750) con sede in Via Nazionale, 163 - ROMA e codice fiscale 80078730589, FEDERDIRIGENTI (già FEDERDIRIGENTICREDITO giusto verbale del Comitato di Presidenza Federdirigenticredito del 24 maggio 2007) con sede in Via Nazionale, 243 - ROMA e codice fiscale 97113650580, SINFUB con sede in Via Cesare Balbo n. 35 - ROMA, codice fiscale 80402320586, FIDIA con sede in Via Nazionale, 75 ROMA, codice fiscale 97087860587 - che assumono la qualifica di soci - è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario, denominato "FONDIR".

FONDIR (in forma abbreviata "Fondo") è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II - Libro Primo del codice civile.

FONDIR è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dirigenti nelle imprese dei comparti: commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto.

Articolo 2

Scopi

FONDIR non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese, nonché dei relativi dirigenti, dei comparti commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.

Il Fondo è articolato al suo interno in due Comitati di comparto:

- 1) commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto;
- 2) creditizio-finanziario e assicurativo.

Il Fondo attraverso i due suddetti Comitati di comparto promuove e finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.


L'attuazione dello scopo suindicato e il funzionamento dei Comitati di comparto sono disciplinati dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o su base nazionale secondo le specificità dei singoli comparti.

Articolo 3

Sede e durata

Il Fondo ha sede legale a Roma, Piazza G.G. Belli 2, e ha durata illimitata.

Articolo 4



Associati

Assumono la qualifica di associati a FONDIR le imprese appartenenti ai comparti di cui all'art. 1, comma 3, che optano per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 118 della legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5

Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione a FONDIR degli associati cessa a seguito di:

a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di FONDIR.

Articolo 6

Organi sociali

Sono organi di FONDIR:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente ed il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.

Articolo 7

Assemblea

L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 16 membri, 8 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 8 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.

Dei 16 membri, 3 sono designati dalla CONFCOMMERCIO, 3 dall'ABI, 1 dall'ANIA, 1 dalla CONFETRA, inoltre 4 sono designati da MANAGERITALIA, 2 dalla FEDERDIRIGENTI, 1 dal SINFUB e 1 dalla FIDIA.

I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Ciascuna Organizzazione di cui sopra può sostituire i membri - per dimissioni o per giustificati motivi approvati dall'Assemblea - designati dalla stessa anche prima della scadenza del quadriennio; a tale scopo deve darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo che provvede alla relativa convocazione dell'Assemblea.

In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dalla Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.

Spetta all'Assemblea di:

- nominare il Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- definire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto;
- deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori, i Revisori dei Conti e i componenti i Comitati di comparto;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare la cessazione dello stato di socio;
- approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all'art. 1;
- delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti

e l'esercizio di determinate funzioni;

- provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;

- approvare eventuali altre attività proposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dei Comitati di Comparto;

- deliberare in merito alla sostituzione dei componenti dell'Assemblea, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, quarto comma, e dei componenti del Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 8, terzo comma.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata - contenente luogo, data e ordine del giorno - da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno venti giorni prima della riunione.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma - o via fax - da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FONDIR o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti.

Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'Assemblea, salvo quelle relative al quinto, sesto, settimo e nono alinea del sesto comma del presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea.

E' consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro.

Ciascun membro non può esercitare più di due deleghe.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 membri, dei quali: 2 designati dalla CONFCOMMERCIO, 2 designati dall'ABI, 1 dall'ANIA, 1 dalla CONFETRA, inoltre, 3 designati da MANAGERITALIA, 1 dalla FEDERDIRIGENTI, 1 dal SINFUB e 1 dalla FIDIA.


I componenti il Consiglio sono nominati dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Qualora venga revocato - per giustificati motivi approvati dall'Assemblea - il mandato ad un membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Organizzazione che lo ha designato, quest'ultima ne darà comunicazione all'Assemblea e ne proporrà la sostituzione.

Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di FONDIR, nel rispetto delle attribuzioni dei singoli Comitati di comparto.

In particolare il Consiglio ha il compito di:

- dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
- vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FONDIR;
- vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FONDIR;
- approvare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al



conseguimento degli obiettivi;

- approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- regolare il rapporto di lavoro con il personale di FONDIR in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, incluso quello del Direttore, nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo e riguardo alla nomina e alla revoca del Direttore;
- predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- definire - tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di comparto - la regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto, restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire;
- riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
- compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;
- esaminare i ricorsi inoltrati dai soggetti interessati per progetti per i quali non è stata concessa l'autorizzazione al finanziamento da parte del rispettivo Comitato di comparto;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le proposte di eventuali nuove attività avanzate dai Comitati di Comparto;
- adottare le delibere per l'attuazione di quanto previsto al terzo comma dell'art. 2.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio potrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esterni al Fondo.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.

Articolo 9

Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un quadriennio, su designazione il primo delle Associazioni datoriali ed il secondo delle OO.SS.LL.

Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Spetta al Presidente:

- la legale rappresentanza del Fondo;
- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue fun-

zioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.

Articolo 10

Direttore

All'attività di FONDIR è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi di FONDIR, in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del Consiglio al quale risponde.

Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.

Articolo 11

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente (o, in caso di assenza, dal Vice Presidente) mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato - contenente luogo, data e ordine del giorno - da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma - o via fax - da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell'organismo e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all'art. 1; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei componenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli

